

1

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300 - R.E.A. UD - 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

Rep.n.89714

Racc.n.39733

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore quindici (29/12/2016, ore 15,00);

in Udine, Via Carducci n. 16;

dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine;

è presente il signor:

- MAIARELLI arch. GIANLUCA, nato a Catania il giorno 14 gennaio 1968 e residente a Udine in Piazzale Gio Batta Cavedalis n.6/04, cittadino italiano, codice fiscale: MRL GLC 68A14 C351V.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è convenuto in assemblea, in prima e unica convocazione, il socio unico della società:

"FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.r.l.", con sede legale a Tavagnacco (UD), Piazza B. di Prampero n.7/A, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 02418740300,

per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte "straordinaria"

1. Modifiche statutarie volte all'adeguamento dello stesso al mutato contesto normativo ed in particolare al nuovo D.Lgs. 175/2016.

parte "ordinaria"

2. Nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti. Mi richiede pertanto di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima e le delibere che la stessa andrà ad adottare nella sola parte "straordinaria".

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale e per unanime designazione di tutti gli intervenuti assume la presidenza il richiedente medesimo, il quale dichiara:

= che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale;

= che è presente il socio unico:

COMUNE DI TAVAGNACCO, con sede a Tavagnacco (UD), Piazza Indipendenza n.1, titolare dell'intero capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco signor MAIARELLI arch. GIANLUCA;

= che è, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale

= che è assente giustificato l'Amministratore Unico, signor RUSSI ROBERTO;

= che non esiste l'Organo di Controllo non essendo obbligatorio

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300 - R.E.A. UD - 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

ai sensi dell'art. 2477 del codice civile;
= di aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti e la loro legittimazione;
= che perciò, l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare.

* * *

Prende la parola il Presidente il quale, trattando l'unico punto all'ordine del giorno nella parte "straordinaria" illustra all'Assemblea le ragioni per cui si propone di modificare come segue il vigente statuto sociale al fine di aggiornarlo al mutato contesto normativo ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica:

= ampliamento dell'oggetto sociale (art. 3 dello statuto);
= adeguamento dei diritti dei soci in merito all'organo amministrativo e all'organo di revisione (art. 9 dello statuto);
= introduzione del divieto di istituire organi diversi da quelli previsti normativamente (art. 15 dello statuto);
= introduzione del principio delle pari opportunità (L. 120/2011) per la nomina degli organi collegiali (art. 20 dello statuto);
= adeguamento delle forme di amministrazione (art. 21 dello statuto);
= adeguamento della disposizione sulla presidenza (art. 22 dello statuto);
= adeguamento della disposizione in materia di competenze degli amministratori (art. 25 dello statuto);
= adeguamento della disposizione in materia di compensi degli amministratori (art. 26 dello statuto);
= adeguamento della disposizione in materia di rappresentanza della società (art. 27 dello statuto);
= adeguamento delle disposizioni in materia di organo di controllo e di revisione contabile (art. 29 dello statuto ed eliminazione degli artt. 30 e 31, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi);
= eliminazione dagli articoli 9.2, 10.5, 16.3 e 18.2 dello statuto di ogni riferimento al libro socio, che è stato soppresso, sostituendolo, ove necessario, con il riferimento al Registro Imprese.

Dopo breve discussione il Presidente mette in votazione l'approvazione di quanto sopra proposto.

Al termine della votazione il Presidente mi dichiara che l'assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio,

ha deliberato

1) Di modificare come segue gli articoli 3 (tre), 9 (nove), 15 (quindici), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette) e 29 (ventinove) dello statuto:

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300 - R.E.A. UD - 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

"Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione di farmacie nei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ciascuna sotto la responsabilità di un direttore ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 10, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e quindi l'esercizio di tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e dalla legge sul commercio in vigore per il commercio al dettaglio di specialità medicinali, specialità medicinali da banco, specialità medicinali veterinarie, prodotti omeopatici, prodotti di erboristeria, prodotti di veterinaria, preparazioni galeniche, sostanze chimiche e di origine vegetale anche di uso non farmaceutico, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, biocidi, prodotti cosmetici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali ed inoltre tutti i prodotti e servizi a valenza sanitaria connaturati all'esercizio della farmacia, "foods" e "non foods".

3.2 La società potrà assumere partecipazioni in società lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all'attività esercitata dalla società, nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attività di partecipazione non potrà mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.3 Potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

3.4 La società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie."

"Art. 9

Diritti dei soci

9.1 La partecipazione al capitale del socio Comune di Tavagnacco non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia al socio Comune di Tavagnacco spetta il diritto particolare, personale ed inalienabile:

- di nominare l'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, di nominare almeno 2 (due) amministratori;

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300 - R.E.A. UD - 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

- di designare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti.
9.4 Il diritto particolare di cui al precedente paragrafo può essere modificato solo con delibera assembleare assunta all'unanimità."

"Art. 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

15.4 E fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

"Art. 20

Amministratori

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) componenti.

20.2 Gli amministratori sono nominati dai soci, salvo quanto previsto dall'art. 9.3, e potranno essere anche non soci. Nel caso in cui sia scelto un organo amministrativo collegiale gli amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza."

"Art. 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300- R.E.A. UD - 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

i non soci.

21.2 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito."

"Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi."

"Art. 25

Competenze degli amministratori

25.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, allo stesso spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, ad uno solo degli amministratori, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.3 Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento dei seguenti atti sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e/o di finanziamenti con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- il rilascio di vaglia cambiari;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca."

"Art. 26

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
 PIAZZA DI PRAMPERO 7/A - 33010 TAVAGNACCO (UD)
 P. I. e C.F. 02418740300 - R.E.A. UD - 259263
 LIBRO DECISIONI SOCI

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Non è consentito deliberare la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato successivamente allo svolgimento dell'attività cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato."

"Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega."

"Art. 29

Organo di controllo

29.1 La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

29.2 Qualora sia nominato un organo di controllo ad esso è affidata la revisione legale dei conti."

2) Di eliminare gli articoli 30 (trenta) e 31 (trentuno) dello statuto con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

3) Di eliminare dagli articoli 9.2, 10.5, 16.3 e 18.2 dello statuto di ogni riferimento al libro socio, che è stato soppresso, sostituendolo, ove necessario, con il riferimento al Registro Imprese.

Lo statuto sociale, aggiornato con le modifiche sopra deliberate, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e quarantacinque minuti primi (ore 15,45).

Il comparente espressamente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Quanto sopra faccio constare con il presente verbale, che ho personalmente letto al comparso, il quale, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive, con me notaio.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per pagine sei e quanto fin qui della settimana.

FIRMATO: GIANLUCA MAIARELLI

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

ALLEGATO "A" al n. 89714/39733 di rep.

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA**

Art. 1

Denominazione

1.1 Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.r.l."

Art. 2

Comune della sede

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Tavagnacco (UD).

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto esclusivo l'attività di gestione di farmacie nei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ciascuna sotto la responsabilità di un direttore ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 10, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e quindi l'esercizio di tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e dalla legge sul commercio in vigore per il commercio al dettaglio di specialità medicinali, specialità medicinali da banco, specialità medicinali veterinarie, prodotti omeopatici, prodotti di erboristeria, prodotti di veterinaria, preparazioni galeniche, sostanze chimiche e di origine vegetale anche di uso non farmaceutico, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, biocidi, prodotti cosmetici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali ed inoltre tutti i prodotti e servizi a valenza sanitaria connaturati all'esercizio della farmacia, "foods" e "non foods".

3.2 La società potrà assumere partecipazioni in società lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all'attività esercitata dalla società, nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attività di partecipazione non potrà mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.3 Potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

3.4 La società potrà inoltre concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si

intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Diritti dei soci

9.1 La partecipazione al capitale del socio Comune di Tavagnacco non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese.

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia al socio Comune di Tavagnacco spetta il diritto particolare, personale ed inalienabile:

- di nominare l'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, di nominare almeno 2 (due) amministratori;
- di designare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti.

9.4 Il diritto particolare di cui al precedente paragrafo può essere modificato solo con delibera assembleare assunta all'unanimità.

Art.10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
 PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
 P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
 LIBRO DECISIONI SOCI

dichiarati di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11

Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione mortis causa. Agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione di quest'ultimo in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, secondo comma, c.c. non può essere esercitato prima del decorso del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

12.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 14

Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati;

- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

15.4 E fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16

Assemblea

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervento all'assemblea, di voto e gli altri diritti amministrativi i soci che alla data dell'assemblea stessa comprovino che l'atto di trasferimento della loro partecipazione è stato depositato nel registro delle imprese.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c.

18.4 L'assemblea, in prima, in seconda o nelle ulteriori convocazioni, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 19

Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20

Amministratori

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) componenti.

20.2 Gli amministratori sono nominati dai soci, salvo quanto previsto dall'art. 9.3, e potranno essere anche non soci. Nel caso in cui sia scelto un organo amministrativo collegiale gli amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.



FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

120. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

21.2 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Consiglio di amministrazione

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.



24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tuttavia per la delega delle proprie attribuzioni di cui al successivo art. 25.2, per la nomina e la sostituzione del Direttore della Farmacia, per l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente il consiglio di amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25

Competenze degli amministratori

25.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, allo stesso spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, ad uno solo degli amministratori, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.3 Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento dei seguenti atti sarà necessaria la preventiva

autorizzazione dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e/o di finanziamenti con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- il rilascio di vaglia cambiari;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

Art. 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Non è consentito deliberare la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato successivamente allo svolgimento dell'attività cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

TITOLO VI CONTROLLO

Art. 28

Controllo individuale del socio

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito

delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 29

Organo di controllo

29.1 La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

29.2 Qualora sia nominato un organo di controllo ad esso è affidata la revisione legale dei conti.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI

Art. 30

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

30.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

Art. 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L.
PIAZZA DI PRAMPERO 7/A – 33010 TAVAGNACCO (UD)
P. I. e C.F. 02418740300– R.E.A. UD – 259263
LIBRO DECISIONI SOCI

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

**TITOLO IX
DIRETTORE DELLA FARMACIA**

Art. 32

Nomina

32.1 I Direttori delle Farmacie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

32.2 La nomina dei Direttori delle Farmacie, nel rispetto delle norme di legge, spetta agli amministratori; il consiglio di amministrazione provvede in conformità dell'art. 24.5.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 33

Disposizioni Generali

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

FIRMATO: GIANLUCA MAIARELLI

BRUNO PANELLA – NOTAIO (L.S.)